

R.G.E. 1947/2020**TRIBUNALE di PALERMO**SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI**Il Giudice**dott.ssa *Rachele Monfredi*

LETTE le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.12.2022 nel procedimento in epigrafe indicato, avente a oggetto il sequestro presso terzi notificato dal creditore FALLIMENTO FRUTTA OLTREMARE IMPORT EXPORT SRL IN LIQUIDAZIONE – secondo le forme dell'art. 543 cpc, espressamente richiamato dall'art. 678 cpc rubricato “*esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili*” – al debitore **SOCIETÀ AGRICOLA A R. L.** (debitore) e al terzo **ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**, sulla base dell'ordinanza ex art. 671 cpc resa dal Tribunale di Verona il 4.4.17 nel processo RGN 10131/16;

RILEVATO

-che l'Assessorato, terzo sequestrato, aveva reso dichiarazione negativa e che, a seguito della contestazione del creditore precedente, è intervenuta ordinanza ex art. 549 cpc (cfr. ord. 26.5.21) che – superando le deduzioni del terzo (e del debitore) in ordine all'impignorabilità dei fondi europei – ha accertato l'esistenza, in capo al debitore, di un credito condizionato “*nei limiti di € 126.253,96 euro, subordinatamente e nei limiti delle spese, che verranno rendicontate dalla società Società agricola a.r.l. per l'esecuzione del progetto approvato con il decreto n. 1475 del 20.05.2020*”;

-che prima ancora dell'emissione di tale ordinanza e del provvedimento conclusivo del procedimento di sequestro, è intervenuta la sentenza di condanna n. 1520/20 con conseguente conversione del sequestro in pignoramento, sicché è ormai superata l'esigenza di accertamento della regolare esecuzione del sequestro, dovendosi piuttosto procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'assegnazione del credito pignorato e provvedere conseguentemente sulla stessa;

OSSERVA

Secondo l'art. 487 cpc, “*salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione*” e “*per le ordinanze si osservano le disposizioni degli artt. 176 e ss. in quanto applicabili e quella di cui all'art. 186 cpc*”.

Tale potere di revoca o modifica può essere esercitato anche all'esito della riconsiderazione di circostanze già esistenti – tanto di ufficio, quanto su sollecitazione di parte – e “convive”, senza incidere su di essa, con la regola dell'opponibilità ex art. 617 cpc di tutti i provvedimenti aventi natura esecutiva, con la differenza che il primo viene meno se il provvedimento sia stato eseguito, mentre l'opposizione è soggetta al termine di decadenza perentorio previsto dall'art. 617 cpc (cfr. in tal senso, *ex plurimis*, Cass. 11316/09).

Alla luce di tali principi e dei rilievi che seguono, l'ordinanza di accertamento ex art. 549 cpc va revocata, risultando troncante il disposto dell'art. 3 co. 5 *duodecies* l. 231/05 a norma del quale “*Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Conimissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze*”.

Il tenore univoco della norma appena richiamata preclude infatti a monte la pignorabilità del credito, a differenza della sua inesigibilità che, come correttamente rilevato nella medesima ordinanza, non osta alla sequestrabilità e pignorabilità in vista della futura assegnazione, ma vale solo a condizionarla.

Né tale norma confligge con la pronuncia della Corte di Giustizia Europea richiamata dalla difesa del creditore con le note di udienza del 10.1.20.

E infatti, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza resa il 30.5.18 nella causa C-370/16 – pronunciandosi sulla domanda pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 1, ultimo periodo, del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, secondo il quale «[i] beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia – ha risposto alla questione dichiarando che “*l'articolo 1, ultimo periodo, del protocollo, dev'essere interpretato nel senso che la preventiva autorizzazione della Corte non è necessaria qualora un terzo avvii un procedimento di pignoramento di un credito presso un organismo di uno Stato membro che abbia a sua volta un debito corrispondente nei confronti del debitore del terzo, beneficiario di fondi concessi per l'esecuzione di progetti cofinanziati dal FSE*”, con ciò escludendo l'impignorabilità dei crediti aventi a oggetto fondi comunitari.

Nel caso di specie, tuttavia, l'impignorabilità non discende dall'art. 1 del protocollo sui privilegi dell'UE, bensì dall'art. 545 co. 6[^] cpc in relazione alla legge del 231/2005 sopra richiamata.

La pronuncia della Corte UE, dunque, attiene a una questione diversa da quella che viene in rilievo nel caso in esame, né quanto in essa affermato si pone in contrasto con la previsione normativa che statuisce l'impignorabilità dei crediti per cui è processo che anzi è coerente con quanto la stessa sentenza sottolinea – nel ricostruire la disciplina detta dal regolamento CE n. 1083/06, che abroga il precedente regolamento 1260/99 e stabilisce le norme generali che disciplinano, in particolare, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE), denominati Fondi strutturali – a proposito della responsabilità degli Stati membri nella gestione e nel controllo dei

programmi operativi e delle misure anche preventive che gli Stati sono tenuti ad adottare al fine di evitare l'uso indebito dei fondi (art. 70 par. 1 e 2).

Per mera completezza, va infine rilevato che:

-la condizione di esigibilità del credito individuata nell'ordinanza ex art. 549 cpc non risulta essersi verificata alla luce degli elementi probatori in atti, essendo determinante la mancanza della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa;

-di tale mancanza è perfettamente consapevole lo stesso creditore che infatti ha chiesto la nomina di un ausiliario al fine di verificare la consistenza delle opere realizzate dalla società e chiedere le proroghe necessarie al loro completamento, nonché l'emissione di un ordine di esibizione della documentazione di spesa;

-dunque, ove in astratto si ritenesse il credito pignorabile, si potrebbe addivenire (a tutto voler concedere) a un'assegnazione condizionata dello stesso nei medesimi termini di cui all'ordinanza ex art. 549 cpc;

-e infatti, esaurita la parentesi di cognizione costituita dall'accertamento ex art. 549 cpc, il GE è privo di poteri istruttori funzionali all'accertamento del credito quali quelli dei quali il ricorrente ha sollecitato l'attivazione, men che meno – avuto riguardo all'oggetto del pignoramento – il GE può esercitare poteri gestori finalizzati alla sua esigibilità.

PQM

REVOCA l'ordinanza ex art. 549 cpc del 28.5.21

RIGETTA la richiesta di assegnazione del credito e dichiara l'inefficacia del sequestro e del conseguente pignoramento.

SI COMUNICHI

Palermo, li 10.1.2023

Il Giudice
dott.ssa *Rachele Monfredi*